

Repertorio n. 9345 = Raccolta n. 3544
 CONTRATTO DI APPALTO TRA LA COOPERATIVA "LA CASA"
 DI PASANO E LA DITTA SARDELLA LUIGI E FIGLI DI PASANO
 PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI IN APPLICAZIONE
 DELLA LEGGE 14/2/1963 N. 60.

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentosessantasette il giorno -2-
 due del mese di agosto in Pasano nel mio studio
 via Forcella n. 56.-

Avanti di me avv. Michelina Pezzolla, notaio in
 Pasano, iscritta al Ruolo dei Distretti Notarili
 Riuniti di Lecce e Brindisi:

sono comparsi

da una parte il signor DI CARLO DONATO, nato il
 21 maggio 1922 a Pasano ove domicilia, il quale
 si costituisce esclusivamente nella qualità di
 Presidente e legale rappresentante della COOPERATIVA
 EDILIZIA LA CASA con sede in Pasano alla via Carlo
 Alberto n. 21.

Dall'altro il signor Sardella Tommaso nato a Pa-
 sano il 3 aprile 1927 quale Amministratore Unico
 della DITTA SARDELLA LUIGI E FIGLI s.r.l. con sede
 in Pasano a via Madonna della Stella n. 2.-

Le costituite parti, della cui identità personali
 io notaio sono certo, rinunciando d'accordo fra

loro e col mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi richiedono per il presente atto al quale promettono:

- che la società cooperativa "La Casa" di Fasano nell'intento di realizzare il suo scopo sociale fece a suo tempo acquisto del suolo in questo abitato alla via S. Oronzo, avente la superficie di mq. 1216, giusta atto per notar Carugno di Fasano del 29 luglio 1965, reg.to il 10/8/1965 al n.754;
- che in applicazione della legge 14/2/1963 n.60 a seguito di sua domanda la detta Cooperativa è stata ammessa a beneficiare del finanziamento da parte della Gescal (Gestione Case per Lavoratori) di Brindisi giusta atto per notar Carugno di Fasano in data 5 maggio 1966, reg.to a Fasano il 10 maggio 1966 al n.537 Mod.I Vol.I44;
- che la cooperativa, dichiarata dalla Gescal stazione appaltante, ha proceduto nei termini di legge alla gara di appalto dico appalto dei lavori di costruzione del fabbricato sociale ad uso abitazione, rimanendo aggiudicataria la ditta Sardella Luigi e Figli come da verbale autenticato dal notaio in data 20 maggio 1967;
- che la ditta Sardella Luigi e Figli, aggiudicataria dei lavori col ribasso d'asta del 3.72 sull'importo

dell'appalto a base d'asta di L. 65.682.500 (sessantacinquemilioniottocentottantaduemilacinquecento) accetta di assumere l'appalto medesimo e nel contempo accetta tutte le condizioni stabilite nel relativo capitolato speciale di appalto e le norme contenute nel nuovo capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici; - che la ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali costituisce la cauzione definitiva dovuta in L. 3.155.400, pari ad $\frac{1}{20}$ arrotondato del prezzo di aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d'asta mediante fidejussione prestata dalla Banca Commerciale Italiana, succursale di Brindisi, autenticata nelle firme dei rispettivi Direttore e Con-Direttore, dal notaio Greco di Brindisi in data 26 giugno 1967, reg. to a Brindisi il 3 luglio detto al n. 6640, e perciò il ribasso d'asta viene aumentato di 0.20% portandolo così a 3.92%.-

Tutto quanto sopra promesso, le parti costituite stipulano quanto appresso:

Art. 1) La narrativa che precede è parte integrante del contratto in oggetto, nel quale la cooperativa "La Casa" con sede in Fasano sarà denominata per brevità "Cooperativa", e la ditta Sardella Luigi

e Figli appaltatrice dei lavori "Impresa".

Art. 2) Il sig. Di Carlo Donato, quale legale rappresentante della Cooperativa, concede in appalto all'Impresa Luigi Sardella e Figli, che accetta, l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio sociale sul suolo di proprietà della cooperativa di Fasano alla via S. Oronzo, comprendente dodici appartamenti con le caratteristiche abitazioni a tipo economico e popolare, giusta progetto redatto dall'ing. Giovanni Valentini di Fasano per la parte architettonica e funzionale, in collaborazione con gli ingg. Donita Augusto per il calcolo delle strutture in cemento armato e Giovanni Sabatino da Cisternino per gli impianti tecnici e con l'osservanza di tutte le norme stabilite nel capitolato speciale reggente l'appalto del quale fanno parte integrante l'elenco dei prezzi unitari e n. 96 tavole contenenti i grafici di progetto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera 'A'/.--

Art. 3) L'importo complessivo dell'appalto al netto dell'offerta di ribasso del 3.92% è di L. 63.108.025 somma che viene accettata dalle parti contraenti.

Art. 4) In virtù dell'art. 99 u.o. del regolamento di contabilità dello Stato approvato con R.D.

23/5/1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R. D. 16/7/1962 n.1073.

Col presente contratto si intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, all'osservanza delle quali l'impresa resta contrattualmente obbligata.

Art.5) Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamento in base agli stati avanzamento da compilarsi giusto quanto dispone il capitolato speciale di appalto. Nessun interesse potrà essere richiesto alla cooperativa per eventuale ritardo nei pagamenti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici, dovendosi ritenere per espressa pattuizione comprese dette onere nell'area contrattuale.

Art.6) Per tutto quanto riguarda la designazione,

forma e dimensioni delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modi di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per l'ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri degli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'alligato capitolato speciale, e per quanto in detto capitolato non considerato, a regolamento generale per la contabilità dello Stato ed al nuovo capitolato generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art.7) L'Impresa dichiara di aver presa perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali dei materiali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salvo la facoltà della cooperativa appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge in materia.--

Art.8) L'Impresa aggiudicataria, si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le

norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti di lavoratori dipendenti, occupati nella esecuzione del lavoro oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'ufficio competente, la cooperativa appaltante, ferma restando la osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori mensili nella misura del 20%, che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi. Sulle somme eventualmente detratte dalla cooperativa appaltante per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

Art.9) Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere, saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del regolamento 23/5/1924 n.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apposta dall'art. 1 della legge 19/12/1953 n.936 art.2, a norma del-

l'art. 339 della legge sui lavori pubblici 20/3/1965 n. 2248 l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutto o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso della cooperativa, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

Art. 10) Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti igienici, sanitari e simili che si eseguano a mezzi di ditte specializzate.-

Art. 11) Per gli effetti del presente contratto l'impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Fasano alla via Madonna della Stella n. 2.

Art. 12) Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative e dipendenti del presente atto, anche l'IGE senza diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo corrisposta, nonché la imposta di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve l'esecuzioni ed agevolazioni fiscali previste ed accordate dalla legge 14/2/1963 n. 60 e 11/10/1963 n. 1471 ed altre leg-

di specifiche ed in vigore ed da emanarsi che la ditta appaltante espressamente invoca in suo favore.-

Art. 13) E' altresì a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa il contributo di lire una a mille, dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per Ingegneri ed Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelle formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie, suppletive ecc) nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisioni di prezzi.

Si omette la lettura degli alligati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

- Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dello art. 33 legge 14/2/1963 n. 60.-

- Il presente contratto acquisterà efficacia tra le parti dopo l'approvazione dell'istituto autonomo delle case popolari di Brindisi.-

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto

che ho letto alle parti comparse, le quali l'appro-
vano e in conferma con me notaio lo sottoscrivono
a norma di legge.-

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre
fogli per facciate nove e la decima fin qui.-

f.to Donato Di Carolo - Tommaso Sardella - Notar

Michelina Pezzolla - Vi è sigillo.-